

*in*ARCASSA

CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI

PRESIDENZA

Protocollo: 371/PRES./2010



Agli Ordini Professionali

LORO SEDI

Roma, 11 giugno 2010

A seguito delle recenti modifiche statutarie approvate con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010, Vi informiamo che è in corso di spedizione a tutti gli ingegneri ed architetti iscritti, non iscritti e pensionati iscritti la lettera di seguito allegata, contenente gli adeguamenti contributivi, reddituali e pensionistici per l'anno 2010.

In allegato troverete anche l'informativa sulla riforma previdenziale anch'essa trasmessa ai destinatari sopra indicati.

Con l'occasione vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.

IL VICE PRESIDENTE
(Ing. Mauro di Martino)

IL PRESIDENTE
(Arch. Paola Muratorio)

Allegati:

- Massiva Iscritti e Non Iscritti
- Massiva Pensionati Iscritti
- Informativa sulla riforma previdenziale

PRESIDENZA

Protocollo: 350/Pres./2010

**Al Dott. Ing./Arch.
Professionista iscritto
Professionista non iscritto**

LORO SEDI

Roma, 1 giugno 2010

Con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010 è stata approvata la riforma previdenziale di Inarcassa, deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati nel giugno 2008, per assicurare la sostenibilità del sistema pensionistico della nostra Associazione oltre i trent'anni e imposta dalla legge vigente.

Questa riforma è frutto di anni di studio e di confronto, dove i correttivi individuati, che interessano sia la contribuzione sia le prestazioni, garantiscono la **sostenibilità** di Inarcassa, mantengono **livelli adeguati di pensione per il futuro**, nel rispetto dell'equità tra le diverse generazioni interessate e introducono **nuove prestazioni di natura assistenziale**.

In considerazione del tempo trascorso dall'adozione della deliberazione, come previsto dal Decreto Interministeriale di approvazione, il Comitato Nazionale dei Delegati, nella riunione del 25 e 26 marzo 2010 ha ridefinito i termini di decorrenza delle modifiche statutarie: le nuove regole sono in vigore dal 2010, con la sola eccezione dell'incremento del contributo integrativo, la cui aliquota viene elevata dal 2% al 4% dal 1° gennaio 2011.

Le nuove norme statutarie hanno comportato gli adeguamenti per l'anno 2010 ai contributi e alle entità dei redditi di seguito indicati ed alle pensioni. Con l'occasione si riporta anche il calendario degli adempimenti.

1. ADEGUAMENTI

1.1 Pensioni

Con decorrenza 01/01/2010, l'importo annuale delle **pensioni minime calcolate con il sistema retributivo** è pari a € 9.989,00.

Gli scaglioni di reddito riferiti all'anno 2010 e in base ai quali viene effettuato il calcolo della pensione (art. 25 comma 5 dello Statuto) sono così rivalutati:

- **I scaglione** € 41.950,00
- **II scaglione** € 63.200,00
- **III scaglione** € 73.650,00
- **IV scaglione** € 84.050,00

1.2 Contributi dovuti dai professionisti iscritti

- Contributo soggettivo: 11,50% di cui 0,50% destinato per attività assistenziali;
- Contributo soggettivo minimo: € 1.400,00, di cui € 60,00 destinati alle attività assistenziali;
- Contributo integrativo: 2%
- Contributo integrativo minimo: € 360,00;
- Contributo per l'indennità di maternità dovuto dagli iscritti, anche se pensionati: € 67,00.

L'aumento del contributo soggettivo all'11,50% entra in vigore dal 1° gennaio 2010; nel 2010 si pagherà quindi la contribuzione minima di € 1.400,00 ed il conguaglio dei contributi computato con l'aliquota dell'11,50% sul reddito 2010 dovrà essere corrisposto entro il 31/12/2011. Pertanto il conguaglio con scadenza 31/12/2010, essendo riferito al reddito 2009, non sarà interessato dall'applicazione delle nuove aliquote.

- Reddito IRPEF 2009 assoggettato al contributo soggettivo del 10% fino ad € 83.450,00; oltre tale reddito verrà applicata l'aliquota del 3%.

Il contributo integrativo al 4% dovrà essere applicato sulle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2011.

1.3 Importi delle indennità di maternità per professioniste iscritte

L'importo minimo e massimo dell'indennità di maternità è pari, rispettivamente ad € 4.554,00 e ad € 22.770,00.

Ai sensi della legge n. 289 del 15 ottobre 2003, l'importo dell'indennità è pari all'80% di cinque dodicesimi del *solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento.*

2. CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI 2010

Le date sottoindicate rappresentano l'ultimo giorno utile per adempiere a quanto previsto senza incorrere in sanzioni.

In caso di scadenze coincidenti con il sabato o con giorni festivi, le dichiarazioni reddituali ed i versamenti effettuati il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza sono considerati nei termini.

30 giugno	pagamento 1a rata contributi minimi e contributo di maternità, oltre al versamento dell'interesse dilatorio per coloro che hanno provveduto al pagamento del conguaglio dei contributi in scadenza al 31 dicembre 2009, entro il 30 aprile 2010
31 agosto*	presentazione Dich. 2009 (art. 36 dello Statuto) con modello cartaceo via lettera raccomandata (in alternativa, gli utenti di <i>Inarcassa ON line</i> possono procedere alla dichiarazione telematica con scadenza al 31 ottobre)
31 agosto*	versamento contributo integrativo professionisti non iscritti a Inarcassa con partita IVA e Società di Ingegneria
30 settembre	pagamento 2a rata contributi minimi e contributo di maternità
31 ottobre*	presentazione Dich. 2009 (art. 36 dello Statuto) per via telematica tramite Inarcassa ON line (esclusivamente per gli utenti del servizio on line, in alternativa alla presentazione della dichiarazione con modello cartaceo con scadenza 31 agosto)
31 dicembre	pagamento conguaglio contributo soggettivo ed integrativo relativo all'anno 2009 (artt. 22 e 23 dello Statuto)

* I professionisti non iscritti in possesso di partita IVA sono tenuti al rispetto delle sole scadenze contrassegnate con l'asterisco.

I professionisti che nell'anno in corso hanno ricevuto, o riceveranno, un **provvedimento di iscrizione** ad Inarcassa, o di **cancellazione** dai ruoli della stessa, dovranno attenersi, per il pagamento dei contributi obbligatori (contributo minimo soggettivo ed integrativo, conguaglio contributo soggettivo ed integrativo, contributo maternità) alle istruzioni indicate nelle relative notifiche.

Se lei intende inviare la DICH 2009 in forma cartacea, le ricordiamo che **il mancato ricevimento del modello di dichiarazione annuale personalizzato**, che Inarcassa provvede ad inviare con il dovuto anticipo, **non la esime dal rispetto dei termini di presentazione**. Modelli in bianco della dichiarazione annuale sono disponibili presso le sedi degli Ordini professionali e dei Sindacati di categoria.

Se Lei desidera usufruire del servizio telematico per l'invio della dichiarazione e non è ancora un utente di *Inarcassa ON line*, Le raccomandiamo di fare richiesta dei codici di accesso almeno **un mese** prima della scadenza del 31 ottobre, compilando la scheda di registrazione sul sito www.inarcassa.it (numero verde Banca Popolare di Sondrio 800.248464). La dichiarazione per via telematica può essere effettuata anche da un consulente fiscale all'uopo autorizzato.

2.1 Istruzioni per i professionisti iscritti

La riscossione dei contributi dovuti ad Inarcassa viene effettuata dall'Istituto Tesoriere, Banca Popolare di Sondrio che, in prossimità di ciascuna scadenza, provvede ad inviare ai professionisti il relativo bollettino M.AV. già compilato.

Il calcolo del conguaglio avverrà sulla base del reddito professionale e del volume d'affari comunicato dal professionista sul modello di dichiarazione annuale (DICH. 2009) trasmesso ad Inarcassa.

Il rispetto delle scadenze è dovuto anche se non si sono ricevuti i bollettini M.AV. In tal caso per effettuare il pagamento, è necessario contattare la Banca Popolare di Sondrio al numero verde 800.248464, che indicherà importi e modalità di versamento.

Gli iscritti utenti di *Inarcassa ON line* possono procedere al versamento dei contributi via internet, se in possesso della carta di credito *Inarcassa Card* (numero verde dedicato della Banca Popolare di Sondrio 800.016318).

2.2 Istruzioni per i professionisti non iscritti in possesso di partita IVA

I professionisti non iscritti ad Inarcassa, in possesso di partita IVA, dovranno calcolare il contributo integrativo in ragione del 2% del volume d'affari prodotto nel 2009 e provvedere al suo versamento, utilizzando l'apposito bollettino di c/c postale che verrà inviato da Inarcassa contestualmente al modello di dichiarazione annuale (DICH. 2009). **Anche nel caso in cui la dichiarazione venga effettuata via internet tramite il servizio Inarcassa ON line entro il 31 ottobre, il versamento del contributo integrativo deve comunque essere effettuato entro il 31 agosto.**

Se il volume d'affari prodotto è pari a zero non è dovuto alcun contributo, pur restando l'obbligo della dichiarazione.

2.3 Istruzioni per i partecipanti ad associazioni e/o società di professionisti

I professionisti facenti parte di associazioni e/o società devono rispettare le scadenze indicate nel calendario degli adempimenti a seconda si tratti di professionisti iscritti o non iscritti. **Il pagamento del contributo integrativo è a carico dei singoli professionisti associati e/o soci**, in ragione della quota di partecipazione che essi sono tenuti ad indicare sul proprio modello di dichiarazione.


In allegato troverà le novità introdotte dalla Riforma in materia contributiva e pensionistica approvate con il Decreto Interministeriale del 5 marzo scorso.

Per ulteriori informazioni sugli adempimenti 2010 e sulla Riforma può consultare il sito internet (www.inarcassa.it), contattare direttamente Inarcassa al numero telefonico 06.85274330 (informazioni telefoniche), oppure trasmettere un fax al numero 06.85274211.

Con i migliori saluti.

IL VICE PRESIDENTE

(Ing. Mauro di Martino)



IL PRESIDENTE

(Arch. Paola Muratorio)



PRESIDENZA

Protocollo:370/PRES./2010

**Al Dott. Ing./Arch.
Pensionato iscritto**

LORO SEDI

Roma, 10 giugno 2010

Con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010 è stata approvata la riforma previdenziale di Inarcassa, deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati nel giugno 2008, per assicurare la sostenibilità del sistema pensionistico della nostra Associazione oltre i trent'anni e imposta dalla legge vigente.

Questa riforma è frutto di anni di studio e di confronto, dove i correttivi individuati, che interessano sia la contribuzione sia le prestazioni, garantiscono la **sostenibilità** di Inarcassa, mantengono **livelli adeguati di pensione per il futuro**, nel rispetto dell'equità tra le diverse generazioni interessate e introducono **nuove prestazioni di natura assistenziale**.

In considerazione del tempo trascorso dall'adozione della deliberazione, come previsto dal Decreto Interministeriale di approvazione, il Comitato Nazionale dei Delegati, nella riunione del 25 e 26 marzo 2010 ha ridefinito i termini di decorrenza delle modifiche statutarie: le nuove regole sono in vigore dal 2010, con la sola eccezione dell'incremento del contributo integrativo, la cui aliquota viene elevata dal 2% al 4% dal 1° gennaio 2011.

Le nuove norme statutarie hanno comportato gli adeguamenti per l'anno 2010 ai contributi e alle entità dei redditi di seguito indicati ed alle pensioni. Con l'occasione si riporta anche il calendario degli adempimenti.

Le ricordiamo, inoltre, che in base alle modifiche degli artt. 25.6 e 42 dello Statuto, coloro che continuano l'esercizio della professione hanno diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari reversibili, ogni ulteriori 5 anni di iscrizione e contribuzione.

1. ADEGUAMENTI

1.1 *Adeguamento delle pensioni*

Con decorrenza 01/01/2010, l'importo delle **pensioni minime calcolate con il sistema retributivo** è pari a € 9.989,90.

Gli scaglioni di reddito riferiti all'anno 2010 e in base ai quali viene effettuato il calcolo della pensione (art. 25 comma 5 dello Statuto) sono così rivalutati:

- **I scaglione** € 41.950,00
- **II scaglione** € 63.200,00
- **III scaglione** € 73.650,00
- **IV scaglione** € 84.050,00

1.2 Adeguamento dei contributi dovuti dai professionisti iscritti

- Contributo soggettivo: 11,50% di cui 0,50% destinato per attività assistenziali;
- Contributo integrativo: 2%
- Contributo per l'indennità di maternità: € 67,00.

L'aumento del contributo soggettivo all'11,50% entra in vigore dal 1° gennaio 2010; il conguaglio dei contributi computato con l'aliquota dell'11,50% sul reddito 2010 dovrà essere corrisposto entro il 31/12/2011. Pertanto il conguaglio con scadenza 31/12/2010, essendo riferito al reddito 2009, non sarà interessato dall'applicazione delle nuove aliquote.

- Reddito IRPEF 2009 assoggettato al contributo soggettivo del 10% fino ad € 83.450,00; oltre tale reddito verrà applicata l'aliquota del 3%.

Il contributo integrativo al 4% dovrà essere applicato sulle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2011.

2. CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI 2010

Le date sottoindicate rappresentano l'ultimo giorno utile per adempiere a quanto previsto senza incorrere in sanzioni.

In caso di scadenze coincidenti con il sabato o con giorni festivi, i versamenti effettuati il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza sono considerati nei termini.

31 agosto	presentazione Dich. 2009 (art. 36 dello Statuto) con modello cartaceo via lettera raccomandata (in alternativa gli utenti di <i>Inarcassa ON line</i> possono procedere alla dichiarazione telematica con scadenza al 31 ottobre)
30 settembre	pagamento contributo di maternità
31 ottobre	presentazione Dich. 2009 (art. 36 dello Statuto) per via telematica tramite Inarcassa ON line (esclusivamente per gli utenti del servizio on line, in alternativa alla presentazione della dichiarazione con modello cartaceo con scadenza 31 agosto)
31 dicembre	pagamento contributo soggettivo ed integrativo relativo all'anno 2009 (artt. 22.3 e 23 dello Statuto)

Il mancato ricevimento del modello di dichiarazione annuale personalizzato, che Inarcassa provvede ad inviare con il dovuto anticipo, **non esime dal rispetto dei termini di presentazione**. Modelli in bianco della dichiarazione annuale sono disponibili presso le sedi degli Ordini professionali e dei Sindacati di categoria. Coloro che sono registrati possono trasmettere la dichiarazione in via telematica tramite *Inarcassa ON line*.

Se Lei desidera usufruire del servizio telematico per l'invio della dichiarazione e non è ancora un utente di *Inarcassa ON line*, Le raccomandiamo di fare richiesta dei codici di accesso con almeno **un mese di anticipo** sulla scadenza del 31 ottobre, compilando la scheda di registrazione sul sito www.inarcassa.it (numero verde Banca Popolare di Sondrio 800.248464). La dichiarazione per via telematica può essere effettuata anche da un consulente fiscale all'uopo autorizzato.

La riscossione dei contributi dovuti ad Inarcassa viene effettuata dall'Istituto Tesoriere, Banca Popolare di Sondrio che, in prossimità di ciascuna scadenza, provvede ad inviare ai professionisti il relativo bollettino M.A.V. già compilato.

Il calcolo del conguaglio avverrà sulla base del reddito professionale e del volume d'affari comunicato dal professionista sul modello di dichiarazione annuale (DICH. 2009) trasmesso ad Inarcassa.

Il rispetto delle scadenze è dovuto anche se non si sono ricevuti i bollettini M.A.V. In tal caso per effettuare il pagamento, è necessario contattare la Banca Popolare di Sondrio al numero verde 800.248464, che indicherà importi e modalità di versamento.

Gli iscritti utenti di *Inarcassa ON line* possono procedere al versamento dei contributi via internet, se in possesso della carta di credito *Inarcassa Card* (**numero verde dedicato della Banca Popolare di Sondrio 800.016318**).


Per ulteriori informazioni sugli adempimenti 2010 e sulla Riforma può consultare il sito internet (www.inarcassa.it), contattare direttamente Inarcassa al numero telefonico 06.85274330 (informazioni telefoniche), oppure trasmettere un fax al numero 06.85274211.

Con i migliori saluti.

IL VICE PRESIDENTE
(Ing. Mauro di Martino)



IL PRESIDENTE
(Arch. Paola Muratorio)



**INFORMATIVA SULLA RIFORMA PREVIDENZIALE
APPROVATA DAI MINISTERI VIGILANTI CON DECRETO DEL 05/03/2010**

Con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato gli articoli 22-23-25-26 dello Statuto dell'Associazione come modificati (per semplicità la manovra è definita come Riforma Previdenziale) dal Comitato Nazionale dei Delegati nella seduta del 25-26-27 giugno 2008 e del 21-22 luglio. Si è così data risposta al Decreto del 29 novembre 2007 che ha imposto alle Casse di previdenza di intervenire sulle proprie regole in modo da allungare da 15 anni a 30 anni il periodo di sostenibilità.

La Riforma assicura: *a) la sostenibilità* a trent'anni del sistema previdenziale della Cassa, così da evitare la situazione di tendenziale squilibrio dovuto al deterioramento del rapporto tra iscritti e pensionati, *b) mantenere livelli adeguati* delle pensioni e, accanto a questi interventi, si è operato per introdurre **nuove prestazioni di natura assistenziale in considerazione dell'allungamento dell'aspettativa di vita.**

Di seguito si descrivono le principali novità in materia contributiva e pensionistica:

**CONTRIBUTO SOGGETTIVO – INCREMENTO DELLA ALIQUOTA
(art. 22 dello Statuto)**

A partire dal 1 gennaio 2010 l'aliquota del contributo soggettivo, calcolata sul reddito professionale entro il limite del tetto pensionabile, è elevata progressivamente come segue:

- a) al **11,5%** a decorrere dal 1/1/2010;
- b) al **12,5%** a decorrere dal 1/1/2011;
- c) al **13,5%** a decorrere dal 1/1/2012;
- d) al **14,5%** a decorrere dal 1/1/2013.

Oltre il limite di reddito pensionabile continua a trovare applicazione il contributo del 3%. Analogamente, il contributo soggettivo minimo è elevato progressivamente come segue:

- euro **1.400** (di cui euro 60 destinati all'assistenza), dal 1/1/2010;
- euro **1.600** (di cui euro 65 destinati all'assistenza), dal 1/1/2011;
- euro **1.800** (di cui euro 70 destinati all'assistenza), dal 1/1/2013.

La quota dello **0,5 per cento di contributo soggettivo**, con un **valore minimo** (fissato per il 2010 ad euro 60), è destinata al finanziamento delle attività assistenziali.

La quota del contributo destinato alle attività assistenziali è improduttiva ai fini previdenziali e pertanto non viene computata nel montante per il calcolo delle prestazioni erogate da Inarcassa con il sistema contributivo (prestazioni contributive e supplementi di pensione).

Sono state inoltre introdotte nuove facilitazioni per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono all'Associazione prima di avere compiuto i trentacinque anni di età e fino al compimento dei trentacinque anni di età: per essi la riduzione è concessa **per i primi cinque anni solari** dalla prima iscrizione ed il diritto non cessa in caso di **reiscrizione** durante il periodo suddetto.

In tal caso la contribuzione soggettiva minima è ridotta a un terzo e la contribuzione calcolata con l'applicazione delle aliquote sopra indicate alla metà.

La riduzione trova applicazione fino al reddito dichiarato **inferiore o uguale al primo scaglione** utilizzato per il calcolo pensionistico, pari – per il 2010 – a euro 41.950,00.

Poiché le modifiche relative al contributo soggettivo riguardano i redditi del 2010, sono immediatamente operanti per quanto riguarda il contributo minimo, mentre il conguaglio dovrà essere computato con l'applicazione dell'aliquota dell'11,50% con scadenza 31/12/2011, se dovuto.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO – INCREMENTO DELLA ALIQUOTA (art. 23 dello Statuto)

A partire dal 1 gennaio 2011 l'aliquota per la determinazione del contributo integrativo è elevata dal **2% al 4%** .

Ne consegue che sui volumi d'affari del 2010 trova ancora applicazione l'aliquota del **2%**.

Il contributo minimo integrativo è pari – per il 2010 - ad euro **360**.

Analogamente a quanto previsto per il contributo soggettivo, e per gli stessi associati, anche per il contributo integrativo minimo è prevista la riduzione ad un terzo.

PENSIONE DI VECCHIAIA – NUOVO SISTEMA DI CALCOLO (art. 25 dello Statuto)

A partire dall'anno 2010 l'importo della pensione Inarcassa è composto dalle seguenti quote:

- a) **Quota calcolata con il metodo retributivo**, per le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF maggiori o uguali ad euro 6.000,00 e/o volumi d'affari dichiarati ai fini IVA maggiori o uguali ad euro 10.000,00. I suddetti valori, che sono riferiti al 2009, devono essere rivalutati annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT.
- b) **Quota calcolata con il metodo contributivo**, per le annualità che presentano contemporaneamente redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF inferiori ad euro 6.000,00 e volumi d'affari dichiarati ai fini IVA inferiori ad euro 10.000,00.

Eccezioni

Resta applicabile **in via esclusiva il sistema di calcolo retributivo** di cui alla lettera a) per:

- le pensioni di invalidità, inabilità e indirette dei superstiti;
- gli anni per i quali il professionista usufruisce della contribuzione agevolata prevista dall'art. 22.4 dello Statuto

Reddito medio pensionabile

La media reddituale per il calcolo della quota a) retributiva è determinata sulla base dei migliori 20 redditi professionali dichiarati dall'iscritto negli 25 anni anteriori alla maturazione del diritto. A partire dal 2011 il numero degli anni a riferimento per il calcolo della media è innalzato di un anno ogni anno, fino a raggiungere **i migliori 25 degli ultimi 30 redditi**.

Pensione minima

La pensione minima, applicabile solo alle prestazioni calcolate con sistema retributivo, per l'anno 2010 è rideterminata in euro **9.989,00**. Tale valore sarà annualmente rivalutato in base alla variazione dell'indice ISTAT.

Nel caso di redditi per i quali deve essere applicato il calcolo contributivo la pensione minima è **ridotta** di tanti trentesimi quanti sono gli anni di anzianità che confluiscono in quota b) contributiva.

Non si applica la pensione minima per le pensioni calcolate con il sistema contributivo.

Efficacia della norma

Il nuovo sistema di calcolo di pensione ha effetto nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti a partire dall'anno 2010.

PENSIONE DI ANZIANITÀ – REQUISITI DI ACCESSO E SISTEMA DI CALCOLO (art. 26 Statuto)

Requisiti di accesso al trattamento – sistema delle quote

Ferma restando l'età minima di 58 anni e l'anzianità previdenziale minima di 35, per le domande di pensione presentate a partire dal 01/07/2010, la pensione di anzianità è corrisposta a coloro che, sommando età e periodo di iscrizione e contribuzione, raggiungano le quote previste dalla normativa di cui alla legge 247/2007, secondo il seguente schema:

- a) **quota 96** dal 01/07/2010
- b) **quota 97** dal 01/01/2011
- c) **quota 98** dal 01/01/2013

Riduzione dell'importo della pensione in funzione dell'età

La pensione di anzianità è determinata con i criteri previsti per il calcolo della pensione di vecchiaia. Al valore così ottenuto si applica il **coefficiente di riduzione** corrispondente all'età dell'avente diritto alla data di decorrenza del trattamento, sotto indicato:

Età di pensionamento	Coefficiente riduzione
58	17,3%
59	15,3%
60	13,1%
61	10,8%
62	8,4%
63	5,8%
64	3,0%

Norma transitoria

Coloro i quali, alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie (5 marzo 2010), abbiano compiuto almeno **55 anni di età** e maturato almeno **30 anni di contribuzione** (compresi eventuali periodi oggetto di riscatto e ricongiunzione) conservano il diritto alla pensione di anzianità con i requisiti precedentemente vigenti (58 anni e 35 anni di iscrizione e contribuzione) e all'importo di pensione non viene applicata alcuna riduzione.